



Città di Tempio Pausania

**REGOLAMENTO**  
dell'Avvocatura Comunale

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AVVOCATURA**

**ART. 1**  
**Ambito di Applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale formalmente istituita presso il Comune di Tempio Pausania nonché altri aspetti organizzativi e di funzionamento dell'ufficio legale a completamento delle norme statutarie, del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e delle relative delibere della Giunta Comunale di riassetto.
2. L'avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Tempio Pausania, secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000, a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933 n. 1578 e oggi della Legge n. 247 del 31.12.2012 (Legge Professionale) e del regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55, a favore dell'avvocato componente l'Avvocatura comunale, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

**ART. 2**  
**Principi di Autonomia – Status giuridico**

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è improntata a principi di autonomia e indipendenza professionali da praticare secondo lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. L'Avvocato comunale, collocato nella struttura dell'ente in posizione di diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'Ente nella persona del Sindaco esplica i propri compiti difensivi nella piena autonomia del professionista, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense e delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense, in una struttura differenziata da ogni altro centro operativo dell'apparato amministrativo e tecnico; ad esso non può essere affidata attività di gestione amministrativa, fatta salva la competenza alla proposta/adozione degli atti inerenti la gestione degli incarichi agli avvocati esterni, eventualmente conferiti e gli atti riguardanti le decisioni di agire e/o resistere in giudizio a difesa degli interessi del Comune.
3. Non è soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Dirigenti ma fa capo unicamente al Sindaco, anche tramite il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, di garanzia e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. L'Avvocato nell'esercizio delle funzioni proprie e specifiche della professione forense non è ordinato gerarchicamente, non dipende per le funzioni dall'apparato dell'Ente ed è tenuto al rispetto della Legge Professionale e del Codice Deontologico, mentre nella sua veste di pubblico dipendente è soggetto alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti

pubblici e del relativo Codice di comportamento, in particolare di quello dell'Amministrazione in cui presta servizio e a tutte le altre norme regolamentari, organizzative ed alle direttive gestionali generali .

5. L'avvocato quindi riveste il duplice *status* di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione.
6. Il predetto professionista risponde unicamente al legale rappresentante dell'ente nell'adempimento del mandato professionale pur corrispondendo direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'esercizio del mandato.
7. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità.
8. Le mansioni di avvocato responsabile dell'ufficio "Affari Legali", per la competenza professionale necessaria e per il grado di autonomia correlato, sono da considerarsi di Alta Professionalità, secondo la specificazione contrattuale vigente.

### **ART. 3**

#### **Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale**

1. L'Avvocatura Civica svolge le seguenti funzioni:
  - **contenziosa**: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune e eventualmente degli Enti Locali convenzionati ex art. 2, comma 12, L. n. 244/2007, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi pre-contenziose e stragiudiziali;
  - **consultiva**: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
1. La funzione contenziosa è svolta in tutti gli ordini e gradi della magistratura per i quali l'avvocato dell'Ente è abilitato, comprese le giurisdizioni superiori, speciali ed i collegi arbitrali.
2. All'Avvocatura Civica sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali.
3. In particolare, ai sensi dell'apposita previsione dello Statuto comunale, il Sindaco conferisce all'Avvocatura Civica, previa autorizzazione della Giunta, procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, conciliativa, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle diverse magistrature anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dall'avvocato con l'autonomia caratterizzante la professione forense.
4. L'Avvocatura Civica, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare

giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.+

5. La funzione consultiva si sostanzia nell'assistenza giuridico-amministrativa stragiudiziale e nella formulazione di pareri. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine di prevenire potenziali contenziosi e favorire la soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a orientare preventivamente, anche in chiave di prevenzione della corruzione, lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura Civica attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

#### **ART. 4**

##### **Incarichi esterni**

1. Di norma la costituzione in giudizio a difesa degli interessi del Comune avviene tramite l'avvocatura civica.
2. L'Amministrazione, con decisione debitamente motivata e di norma su proposta dell'avvocato del Comune, può tuttavia disporre l'attribuzione di mandato ad uno o più legali esterni nei seguenti casi:
  - cause di particolare complessità;
  - cause in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente;
  - casi che necessitano di particolare specializzazione o di superiore abilitazione;
  - eccessivo carico di lavoro, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
  - altre situazioni di carattere eccezionale, da motivarsi adeguatamente.
3. L'avvocato professionista del libero foro nominato nei casi di cui al presente articolo non deve trovarsi in condizione di conflitto di interessi con il Comune.

#### **ART. 5**

##### **Modalità per le costituzioni in giudizio**

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta Comunale adottata su proposta dell'Avvocato Civico.
2. L'Avvocato Civico quando ritenga che sussistano le condizioni per non coltivare un contenzioso giudiziario formula, all'Amministrazione, al Segretario Generale ed al dirigente interessato, parere di non intraprendere azioni infondate o temerarie, ovvero di non resistere a giudizi di probabile soccombenza, nonché propone la verifica delle possibilità di soluzione bonaria e/o transattiva al fine di evitare l'aggravio di danni, oneri, spese e ogni altro pregiudizio a carico dell'Ente, ferma restando in proposito la stretta competenza della Giunta Comunale a decidere.

#### **ART. 6**

##### **Modalità di svolgimento della funzione consultiva**

1. Nell'ambito della funzione consultiva, sono legittimati a chiedere pareri:
  - Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale, nonché, nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;

- Il Segretario Generale, anche quale titolare della carica di responsabile per la prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente;
  - I Dirigenti;
  - I Funzionari incaricati di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa.
2. Il parere dell'Avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, su questioni giuridiche complesse e di interesse generale.
  3. La richiesta di parere dovrà essere completa di:
    - quesiti;
    - documentazione utile;
    - relazione in ordine ai fatti.
  4. Il parere della Avvocatura, viene reso nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza da evidenziare nelle richiesta, oppure termini maggiori nel caso di materie complesse.
  5. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri" da tenersi a cura dell'Avvocatura.

#### **ART. 7 Nomina periti**

1. L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte sia interni che esterni all'Amministrazione, secondo il codice di rito, sia in fase giudiziale secondo le norme del codice di rito, che in fase stragiudiziale con provvedimento motivato.

#### **ART. 8 Ulteriore attività**

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura provvede altresì a:
  - consigliare l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti e/o atti che possono determinare l'insorgere di una lite;
  - partecipare a gruppi di studio o commissioni nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
  - svolgere un ruolo di assistenza a presidio della legalità in stretta collaborazione con il Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente;
2. L'Avvocatura Civica, oltre l'ulteriore attività di cui sopra, è comunque a disposizione dei soggetti autorizzati a richiedere i pareri, per chiarimenti, interpretazioni e consigli, inerenti l'attività istituzionale, da rendere oralmente ed in via breve, compatibilmente con il proprio carico di lavoro.

#### **ART. 9 Dovere di Collaborazione Rapporti con gli uffici comunali**

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.
2. I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro

conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l'adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni e consentire una puntuale difesa.

3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, su espressa richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimenti e non assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'ente.
4. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali, non potranno essere addebitati all'Avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.
5. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.

#### **ART. 10 Domiciliazioni**

1. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza circoscrizionale dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'Avvocatura può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 11 Convenzione con altri Enti**

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o in controllo pubblico e a Società nei quali il Comune di Tempio Pausania abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
3. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Sindaco, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti commi possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura a favore dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato.

6. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali o in quelli pattizi formalmente appropriati.

## **ART. 12** **Pratica Forense**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense ( L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma annuale a titolo di rimborso spese.

## **ART. 13** **Segreteria amministrativa della Avvocatura**

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito dal personale amministrativo assegnato all'ufficio per lo svolgimento dell'attività non professionale.
2. Il servizio amministrativo della Avvocatura ha le seguenti funzioni, fatte salve quelle proprie del profilo rivestito:
  - a) riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente;
  - b) detiene il protocollo e l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
  - c) provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
  - d) cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
  - e) provvede agli adempimenti di Cancelleria;
  - f) si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
  - g) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano la Avvocatura.

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

**ART.14**

**Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali**

1. I compensi professionali sono dovuti all'avvocato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Avvocatura Comunale di Tempio Pausania, iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Tempio Pausania.
2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Tempio Pausania, emesse nelle cause in cui la civica avvocatura comunale sia formalmente costituita in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di:
  - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
  - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ecc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela.
3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento della liquidazione, anche secondo la giurisprudenza al tempo reale.

**ART. 15**

**Compensi professionali a seguito di pronuncia favorevole con compensazione delle spese.**

1. Il calcolo del compenso professionale a seguito di pronuncia favorevole con compensazione delle spese avverrà sulla base dell'attività effettivamente prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta a conclusione di ogni singola controversia redatta in conformità ai criteri del DM n. 55/2014 non superando i valori medi previsti per gli scaglioni di riferimento e le singole fasi in esso previste.
2. Nella predetta notula, predisposta sulla base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale e comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi categoria di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.



3. La corresponsione di tali compensi potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 9 commi 6 e 7 del D.L.90/2014, ossia, rispettivamente, lo stanziamento delle risorse per tali compensi dell'anno 2013 ed il trattamento complessivo individuale.

#### **ART. 16**

##### **Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con recupero spese a carico delle controparti**

1. I compensi da corrispondere all'avvocato della civica Avvocatura a seguito di decisione favorevole con recupero delle spese a carico delle controparti sono quelli liquidati in tali provvedimenti e sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. In caso di mancato versamento delle somme da parte del soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile.
3. Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, ossia, principalmente, della puntualità negli adempimenti processuali e della diligente trattazione degli affari contenziosi affidati, avendo come riferimento tutte le decisioni depositate in cancelleria nel periodo in esame e secondo quanto desumibile dalle stesse.
4. La valutazione del rendimento individuale negli adempimenti professionali di cui al comma precedente, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
  - b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dal soggetto richiedente;
  - c) la partecipazione e la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili nella totalità dei procedimenti affidati, da realizzarsi anche attraverso sostituti d'udienza e/o domiciliatari.
5. Ogni provvedimento di liquidazione dovrà essere preceduto dalla verifica del rendimento individuale secondo le procedure indicate nel successivo articolo.
6. L'eventuale decurtazione avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento e l'importo corrispondente alle detrazioni operate sarà riversato nel bilancio del Comune.
7. La corresponsione di tali compensi potrà avvenire comunque solo nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 9 comma 7 del D.L.90/2014, ovvero il trattamento complessivo individuale.

#### **ART. 17**

##### **Il procedimento di valutazione del rendimento individuale**

1. Con cadenza annuale l'Avvocato redige per ciascuna causa definita nel periodo di riferimento una relazione illustrativa dell'attività processuale svolta.
2. Nella stessa relazione dovrà essere rendicontata anche l'attività consultiva, attuativa delle direttive dell'Amministrazione e di partecipazione alle attività istituzionali dell'Ente.
3. Il Segretario Generale, previo parere obbligatorio del Sindaco, tenuto conto di quanto relazionato e di quanto di sua conoscenza in virtù del ruolo ricoperto, valuta il rendimento

dell'avvocato e, se del caso, dispone la riduzione.

4. In caso di valutazione non completamente positiva, la percentuale di riduzione non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 50% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze.
5. Qualora l'interessato non accetti la suddetta valutazione, entro i successivi 15 giorni la contesta per iscritto opponendo elementi oggettivi per confutare il giudizio ricevuto.
6. Il Segretario nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'opposizione, previo parere obbligatorio del Sindaco, esprime la sua valutazione definitiva.

#### **ART. 18**

##### **Associazione alla difesa**

1. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con l'avvocato del Comune Comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale, determinato ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, è ridotto del 50%.
2. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatura della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.

#### **ART. 19**

##### **Modalità di corresponsione dei compensi**

1. La determinazione dirigenziale che dispone la liquidazione dei compensi professionali di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è adottata dal Segretario Generale sulla base delle richieste presentate dall'Avvocato, debitamente documentate.
2. La determinazione tiene conto dei termini, dei limiti economici e delle modalità di corresponsione dei compensi stabiliti nei precedenti articoli del capo II del presente regolamento.
3. La determinazione viene trasmessa al servizio del personale, il quale provvede con proprio atto di liquidazione ad inserire nelle competenze mensili le spettanze attribuite, attingendo alle risorse del fondo appositamente istituito.
4. Il fondo di cui al comma 3 è costituito annualmente in un importo complessivo pari al valore dell'ammontare del trattamento economico complessivo dell'avvocato, di cui al comma 7 dell'articolo 9 del DL n. 90/2014, oltre ai corrispondenti oneri previdenziali e all'IRAP a carico dell'Ente.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **ART. 20 Tassa iscrizione albo avvocati**

1. L'iscrizione nell'elenco Speciale degli avvocati degli enti pubblici annesso all'Albo degli Avvocati, ha carattere obbligatorio ai fini dell'esercizio dell'attività di difesa svolta nell'esclusivo interesse del Comune in regime di subordinazione e, come tale, il relativo pagamento della quota annuale grava sull'Ente.

#### **ART. 21 Cassa Avvocatura**

1. L'Avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, da effettuarsi da parte della cassa economale comunale.

#### **ART. 22 Accesso agli Atti**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione a liti e/o controversie potenziali o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
  - d) pareri resi in funzione consultiva di cui al precedente art.3 per prevenire potenziali contenziosi e/o in chiave di prevenzione della corruzione laddove la loro pubblicità recasse possibile pregiudizio alla difesa delle ragioni dell'Ente e che di tale condizione sia dato atto nel parere;
  - e) tutti gli atti che in ogni caso, direttamente o indirettamente, attengano alla strategie difensive dell'Ente avanti le autorità giurisdizionali e amministrative;
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alla competente autorità giudiziaria e contabile.

#### **ART. 23 Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di riferimento

#### **ART. 24 Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute

nella legge professionale vigente n. 247 del 31/12/2012 recante norme sul nuovo ordinamento forense e successive modificazioni, il regolamento sugli uffici e servizi e le norme presupposte e regolatrici del rapporto di lavoro pubblico.

2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. In riferimento ai compensi professionali di cui al capo II, attesa la successione temporale dei regolamenti ministeriali sui compensi, tenuto conto del principio secondo cui occorre agire in ragione della legge vigente nel tempo nel quale le prestazioni professionali si sono svolte, si stabilisce che:
  - a) per i compensi spettanti per le cause definite e decise prima del 22 agosto 2012 e per quelle per le quali le prestazioni professionali si sono concluse entro quella data, sebbene decise successivamente, la normativa applicabile è quella delle vecchie tariffe come dettata dal DM 127/2004 e secondo misure, limiti e criteri di cui all'art.8 del regolamento comunale previgente, che per comodità si riporta nella parte di interesse: *<<I compensi professionali di cui al precedente articolo sono dovuti con effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2001. Il calcolo dei compensi è determinato sulla base delle tariffe professionali forensi vigenti nella seguente misura:  
.....omissis.....  
- nel loro ammontare minimo se maturati entro la data del 31/12/2004;  
- in misura non superiore ai valori medi della tariffa suddetta, per i compensi maturati oltre tale data.>>*
  - b) per i compensi dovuti per le prestazioni professionali concluse dal 23 agosto 2012 al 2 aprile 2014 la normativa applicabile è quella dei parametri stabiliti dal DM 140/2012, sempre secondo limiti, misure e criteri del previgente regolamento comunale (es. non superamento dei valori medi; visto di congruità);
  - c) per i compensi dovuti per le prestazioni professionali concluse dal 3 aprile 2014, giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, va applicato il decreto n. 55 del 10 marzo 2014, come espressamente disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto medesimo, sempre secondo limiti, misure e criteri del previgente regolamento comunale (es. non superamento dei valori medi; visto di congruità);
  - d) per i compensi dovuti per le prestazioni professionali concluse dopo l'entrata in vigore del DL 90/2014, va sempre applicato il decreto n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii., secondo limiti, misure e criteri del presente regolamento comunale e avendo riguardo al regime temporale di applicazione del DL 90/2014, espressamente disposto dallo stesso decreto all'art. 9, comma 8.